

Il lavaggio degli abiti da lavoro è onere del datore di lavoro

Spetta (e spettava anche prima dell'emanazione del D.Lgs 626/94) al Datore di Lavoro provvedere alla fornitura nonché alla cura degli indumenti di lavoro assegnati ai propri dipendenti, facendosi carico del servizio di lavaggio degli stessi. "...sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di provvedere alla messa a disposizione del lavoratore degli indumenti di protezione, obbligo che deriva già dal disposto del previgente D.P.R. n. 457/55, art. 379, che disciplina la materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, cui ha fatto seguito la disciplina introdotta dal più volte richiamato D.lgs. n. 626/94". La finalità delle suddette norme si ricollega al principio di rango costituzionale che assegna al diritto alla salute il ruolo di diritto primario assoluto, per cui il datore di lavoro non solo è tenuto a fornire al lavoratore gli indumenti di lavoro, ma deve farsi carico anche della loro manutenzione per tutto il periodo di esecuzione della prestazione di lavoro "... perché solo in tal modo si consegue lo scopo della norma che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni, per effetto dell'uso dei mezzi protettivi connesso alla stessa durata della prestazione di lavoro. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni". Da ambientediritto.it: T.A.R. VENETO Sez. II, 8 Settembre 2006, Sentenza n. 2897